

Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2010 – Pres. Bernardi – Est. Pagliuca.

Scioglimento del matrimonio – Affidamento dei figli – Inidoneità di entrambi i genitori – Possibilità di disporre l'affidamento dei figli a terzi – Ammissibilità

Sebbene la disciplina relativa all'affidamento dei figli minori attualmente in vigore, diversamente dalla precedente, non contempli espressamente la possibilità di affidamento degli stessi a soggetti diversi dai genitori, deve ritenersi consentito anche attualmente l'affidamento dei minori a terzi soggetti (nel caso di specie alla nonna) in caso di incapacità dei genitori ad assolvere ai loro compiti e ciò in forza del disposto dell'art 155, comma 2, codice civile, norma applicabile anche al giudizio di divorzio, a mente del quale il giudice può adottare "ogni altro provvedimento relativo alla prole". (mb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data * C. K. affermava:

- di avere contratto matrimonio civile con B. T. in G. (MN) il giorno 04.6.1994,
- che dal matrimonio erano nate le figlie J. S. (in data *1993) e J. (in data *1995);
- che il Tribunale di Mantova, con decreto in data *, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, i quali in data * erano comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale, che li aveva autorizzati a vivere separatamente;
- che le figlie erano state affidate entrambe al padre con onere a carico della C. di versare la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contribuzione al loro mantenimento,
- che dalla data dell'udienza di cui sopra i coniugi avevano continuato a vivere separati, senza che fosse tra loro intervenuta riconciliazione;
- che sussistevano i presupposti di legge per disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie.

Ciò premesso la ricorrente proponeva domanda di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile di cui sopra, nonché richiesta di affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle figlie.

Il resistente non compariva dinanzi al Presidente del Tribunale né si costituiva successivamente in giudizio, venendo pertanto dichiarato contumace.

La ricorrente compariva personalmente davanti al Presidente del Tribunale il quale confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione.

Nella successiva fase del giudizio svoltasi dinanzi al giudice istruttore, con ordinanza in data 11.6.09, a modifica dei provvedimenti presidenziali, veniva disposto l'affido di entrambe le figlie alla nonna paterna S. E., imponendo a carico di ciascun genitore l'obbligo di versare a favore della stessa la somma mensile di euro 300,00 a testa.

Veniva contestualmente disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali relativamente alle nuove modalità di affidamento delle due minori alla nonna.

La causa veniva quindi avviata a decisione in merito alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, scioglimento che veniva dichiarato dall'istituto Tribunale con sentenza parziale n. 948 del 10.9.09 (depositata il 15.9.09).

Rimessa la causa in istruttoria, veniva acquisita la relazione dei servizi sociali relativa al monitoraggio del regime di affidamento delle due minori alla nonna disposto con l'ordinanza del 11.6.09.

All'udienza del 12.1.10 la causa veniva quindi nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sulla base delle conclusioni della ricorrente sopra trascritte e con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di conclusioni e repliche.

Motivi della decisione

AFFIDAMENTO DELLE DUE MINORI ALLA NONNA

Come già anticipato in premessa con ordinanza in data 11.6.09 il giudice istruttore,

modificando i provvedimenti presidenziali sul punto, aveva disposto l'affidamento di entrambe le figlie minori alla nonna paterna S. E..

IL CASO.it

Il provvedimento era motivato dal fatto che, a seguito dell'audizione dei nonni paterni e della madre delle minori nonché della relazione dei servizi sociali del Comune di C. in data 15.5.09, era emersa la sopravvenuta inidoneità del padre, già affidatario esclusivo delle figlie, a prendersi cura delle stesse, a causa dei suoi problemi di alcolismo, che lo portavano a trascorrere intere giornate fuori di casa ed a disinteressarsi delle due minori, le quali erano di fatto affidate alle cure dei nonni paterni ed in particolare della signora S..

Quanto alla madre era stato evidenziato che la stessa, per lungo periodo di tempo (ossia per ben 5 anni) aveva cessato ogni contatto con le figlie, peraltro in periodo particolarmente delicato della loro crescita, riallacciando solo di recente rapporti con le stesse, il che denotava una incapacità anche da parte sua ad assolvere adeguatamente ai compiti di genitore.

Era invece emerso che proprio i nonni paterni si erano di fatto sempre presi cura delle due minori, consentendone una corretta crescita (come ampiamente attestato nella relazione dei servizi sociali) ed un adeguato inserimento nel contesto in cui le stesse vivono.

Ebbene anche la relazione di monitoraggio depositata dai servizi sociali in data 23.11.09 ha confermato l'adeguatezza e l'utilità per le due minori del regime di affidamento attualmente in atto.

Invero la nonna paterna ha proficuamente collaborato con i servizi sociali durante l'attività di monitoraggio, continuando a prendersi cura delle due nipoti, le quali hanno entrambe manifestato il proprio gradimento per il regime di affidamento attualmente in atto, sottolineando al contempo la difficile situazione del padre e la sua attuale incapacità a prendersi cura di loro, a causa dei noti problemi di alcolismo.

Quanto ai rapporti con la madre i servizi hanno sottolineato che la situazione è ancora in fase di definizione. Le minori vedono la madre durante il fine settimana ed il loro rapporto è ancora caratterizzato da rancori, paure e dubbi da parte delle figlie, in particolar modo da parte di J., la quale sembra riuscire con difficoltà a creare una relazione di fiducia con la madre.

Il che è ovviamente normale, tenuto conto del lungo periodo di abbandono da parte della madre e dei conseguenti traumi che questo ha evidentemente provocato nelle figlie, le quali attualmente vedono nella C. un'amica, piuttosto che una madre.

In detto contesto, senz'altro confermativo dell'attuale inadeguatezza di entrambi i genitori a prendersi cura delle figlie, ritiene il Collegio che sia senz'altro meritevole di confermare l'affido delle due minori alla nonna paterna, ossia alla persona che sino ad oggi, di fatto, si è presa cura delle stesse, peraltro con risultati soddisfacenti, come sottolineato anche dagli assistenti sociali (oltre che dalle due adolescenti in sede di loro audizione).

Detto regime, infatti, appare allo stato quello maggiormente confacente al superiore interesse di J. e J..

In diritto va detto che la disciplina relativa all'affidamento dei figli minori attualmente in vigore, diversamente dalla precedente, non contempla espressamente la possibilità di affidamento degli stessi a soggetti diversi dai genitori.

Pertanto, se si dovesse ragionare in termini meramente formalistici, in questa sede ci si dovrebbe astenere dall'adozione di ogni provvedimento di affidamento delle due minori ad uno dei genitori (in quanto appunto entrambi inadeguati), rimettendo al Tribunale dei minorenni le decisioni del caso, ossia il compito di individuare regimi di affidamento alternativi.

Senonché un'interpretazione della normativa in tal senso determinerebbe un vuoto di tutela (durante tutto il periodo di tempo necessario al Tribunale dei minorenni per adottare i provvedimenti del caso) e contrasterebbe con la ratio sottesa alla recente riforma in merito all'affidamento dei figli, la quale aveva evidentemente lo scopo di rafforzare ed ampliare le forme di tutela finalizzate a consentire una corretta crescita dei minori, non certo di diminuirne la portata e l'efficacia rispetto al passato.

Pertanto, in adesione a quanto osservato da condivisibile dottrina ed anche da altri giudici di merito, deve ritenersi oggi ancora possibile l'affidamento dei minori a terzi soggetti in caso di incapacità dei genitori ad assolvere ai loro compiti.

IL CASO.it

E ciò in forza del disposto dell'art 155 c. 2 cc (norma applicabile al giudizio di divorzio ex art. 4, c. 2 legge 54/06), a mente del quale il giudice può adottare "ogni altro provvedimento

relativo alla prole" (norma che per la sua genericità, ad avviso del Collegio, può includere anche il potere del giudice di disporre l'affidamento del minore a terzi, ove i genitori siano inidonei).

IL CASO.it

Ovviamente il problema giuridico di cui sopra non si porrebbe neppure qualora si ritenesse che l'entrata in vigore della legge 54/06 non abbia comportato l'implicita abrogazione delle disposizioni in materia di affidamento dei figli previste dalla legge 898/78, posto che in questo caso la possibilità di affidamento a terzi sarebbe espressamente consentita dall'art. 6, c. 8 legge 898/78.

Ciò posto nella fattispecie va quindi confermato l'affidamento delle due minori alla nonna paterna S. E., come disposto con l'ordinanza dell'11.6.09.

Il padre vive nella stessa abitazione ove le due minori risiedono con i nonni paterni, sicché rispetto allo stesso non vi è necessità di regolamentazione del diritto di visita (dovendosi peraltro evidenziare che, nonostante i problemi di alcolismo, il B. non ha mai avuto comportamenti violenti nei confronti delle figlie e degli altri familiari).

Quanto alla madre può disporsi che la stessa possa vedere liberamente le figlie, previa solo le necessarie intese con la nonna affidataria, tenendo conto degli impegni di studio ed extrascolastici di J. e J..

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE

Merita di essere altresì confermato il provvedimento con il quale il giudice istruttore a posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla nonna affidataria la somma di euro 300,00 a testa entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat.

In tal senso ha espressamente concluso la stessa C., la quale svolge l'attività di fiorista e percepisce uno stipendio di circa euro 800,00 al mese.

Il B. risulta attualmente disoccupato, ma ciò pare dipendere più che altro da mancanza di volontà da parte dello stesso di attivarsi per reperire un'occupazione, piuttosto che da oggettiva impossibilità di reperire un lavoro.

In ragione di ciò, considerato che quello di contribuzione al mantenimento dei figli è un obbligo inderogabile dei genitori, che impone loro di attivarsi per procurarsi i mezzi necessari per farvi fronte (ed invero l'art 148 cc impone di tener conto, oltre che delle rispettive sostanze, anche della capacità di lavoro di ciascun coniuge, sicché nella fattispecie debbono essere valorizzate anche le potenzialità reddituali del B.: cfr Cass. 3974/02, Cass 11025/97, Cass 6197/05) ritiene il Collegio di dover confermare anche rispetto al B. l'obbligo di versamento di un assegno di euro 300,00 a favore della nonna affidataria, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie.

Quanto alle spese di natura medica non coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche ed a quelle straordinarie in generale, le stesse dovranno essere suddivise al 50% tra entrambi i coniugi. La nonna affidataria potrà direttamente sostenere le spese di natura medica e quelle scolastiche relative a tasse di iscrizione, libri di testo e gita scolastica annuale, richiedendo poi a ciascun genitore il rimborso della quota di sua pertinenza. Quanto alle spese mediche di natura particolarmente onerosa (ad es. interventi odontoiatrici) ed alla altre spese di natura straordinaria, le stesse saranno sostenute dai coniugi nella misura di metà a testa, solo se previamente concordate tra loro e con la nonna affidataria.

SPESE DI LITE

In considerazione della natura del giudizio e delle statuizioni adottate, ritiene il Collegio che le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando:

- affida le minori B. J. e B. J. S. alla nonna materna S. E., disponendo che le stesse risiedano presso la residenza della stessa ove abita anche il padre; la madre potrà vedere liberamente le figlie, previa solo le necessarie intese con la nonna affidataria, tenendo conto degli impegni di studio ed extrascolastici di J. e J.;

IL CASO.it

- pone a carico di B. T. e C. K. l'onere di versare la somma di euro 300,00 a testa ogni mese, entro il giorno 5 ed a partire dal 5.7.09, a favore di S. E., a titolo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, assegni rivalutabili annualmente in base agli indici Istat;

- dispone che le spese di natura medica non coperte dal servizio sanitario nazionale, quelle scolastiche e quelle straordinarie in generale, siano suddivise al 50% tra entrambi i genitori. La nonna affidataria potrà direttamente sostenere le spese di natura medica e quelle

scolastiche relative a tasse di iscrizione, libri di testo e gita scolastica annuale, richiedendo poi a ciascun genitore il rimborso della quota di sua pertinenza. Quanto alle spese mediche di natura particolarmente onerosa (ad es. interventi odontoiatrici) ed alla altre spese di natura straordinaria, le stesse saranno sostenute dai coniugi nella misura di metà a testa, solo se previamente concordate tra loro e con la nonna affidataria:

- spese di causa integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Mantova, il 2.2.2010

IL CASO.it